

Vol prescrivere al Rejo Sedito 24.  
Dicembre 1836 un sistema economico  
per gli Istituti di Carità e di  
beneficenza, veniva però agli articoli  
11. 12. e 28 ammesso in via d'eccezione,  
che le Amministrazioni dei più  
Istituti delle Città di Torino, Bergamo  
e Genova avessero per gli affari in-  
specificati a corrispondere direttamente  
con questo Ministero;

li stessi privilegi vennero conservati  
all' art. 10 delle posteriori Lettere Patenti  
19 Dicembre 1843 allorchè si estinse  
alla dipendenza immediata degli  
Intendenti Generali tutti gli affari  
delle Opere pie;

Tale speciale misura non ravvisarsi  
più consentanea alla presente condizione  
di tempi né a quell'unità di principj  
e di sistema voluta dalle attuali  
nostre libere Istituzioni, fu perciò  
dal mio predecessore presentato al Senato  
un progetto di legge per far cessare  
quel regime eccezionale.

C

Il Senato nell'approvare tale progetto  
raccorrevano egualmente convenientemente di  
abolire l'esenzione stabilita dall'art. 7<sup>o</sup>  
a fine dell'editto n. 1835 a favore  
delle opere pie poste sotto l'immediata  
protezione di S. M. egli è quel progetto  
che ora vengo a sottoporre all'esame  
di questa Camera, non senza osservare  
che questa legge avrà anche il vantaggio  
di evitare nel Ministero la centralizzazione  
degli affari di servizio corrente, e di  
mettere gli Intendenti Generali nella  
circostanza di meglio conoscere la condizione  
morale e materiale di quei pii Istituti  
per vegliarne l'andamento.

Prop. n.º 93.  
N.º 68.

# Progetto di legge

adottato dalla Camera dei Senatori il 27 8<sup>bre</sup> 1864  
e presentato dal Ministero dell'Interno  
alla Camera dei Deputati  
in Senato del 8. giugno 1869.

Abolizione del regime eccezionale  
Dipendenza degli istituti più delle  
Città di Torino, Chamberì, e Genova dagli  
Intendenti Generali.

# Senato del Regno

---

## Progetto di legge

con cui gli Istituti Pi. delle città di Torino, Ciampere e Genova vengono assoggettati alla diretta dipendenza degli Intendenti Generali, adottato dalla Camera dei Senatori nella sua tornata del 27 Ottobre 1849

## Articolo 1<sup>mo</sup>

Il regime eccezionale risultante dagli art. 7, 13, e 28 del R. Editto 21 dicembre 1836 per le amministrazioni degli Istituti di carità e di beneficenza della città di Torino, Ciampere e Genova e per quella degli Istituti di carità e di beneficenza, che erano posti sotto l'immediata protezione Regia, è abolito: queste amministrazioni dovranno quindi osservare le regole stabilite per gli altri Istituti di carità e di beneficenza del Regno.

Proposta 186 1849

Articolo 2<sup>do</sup>

Le Commissioni provinciali contemplate dagli art. 21 e 22 del citato Editto è destinata per la verifica e liquidazione dei conti annuali, potranno per le Città di Torino, Chambery e Genova essere accresciute di quel numero di membri, che verrà riconosciuto necessario

Torino il 27 Ottobre 1849

Il V. Presid<sup>te</sup> del Senato del Regno  
Peyre